

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3752 del 08/07/2026
Oggetto	Rilascio di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fosso Prada con pozzetto per allacciamento alla pubblica fognatura nel comune di Vignola (MO). Proc. Cod. MO24T0013 Richiedenti: Donnalioia Armando, Grande Rosaria
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3930 del 07/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*. *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e*
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO

- dell’istanza presentata con nota prot. PG/2024/59868 del 29/03/2024 da parte del tecnico incaricato per conto delle signore Sola Ivonne e Sola Marina per il rilascio di nuova concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fosso Prada con manufatto per allacciamento alla pubblica fognatura, a servizio dell’abitazione di via Cà de Barozzi, 7/2 nel comune di Vignola (MO) e delle integrazioni PG/2025/197219 del 06/11/2025;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 150 del 22/05/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al SIC/ZPS IT, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

ACQUISITE

- la nota prot. PG/2025/218715 del 10/12/2025 con la quale l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Modena ha inoltrato il nulla osta idraulico, contenente le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

- la richiesta di cambio titolarità della concessione, pervenuta al prot. n. PG/118016/2026 del 29/06/2026 da parte del tecnico per conto dei nuovi proprietari dell'immobile servito per la risorsa in esame, in via Cà de Bassoli Vignola (MO), Sigg. Donnaloia Armando e Grande Rosaria;

PRESO ATTO che il sopra citato nulla osta idraulico è inerente la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fossa Prada ad uso manufatto di scarico per allacciamento alla pubblica fognatura per l'abitazione in via Cà de Bassoli, 2/7, identificabile catastalmente al foglio 2 mappale 180 del comune di Vignola (MO);

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 29/06/2026;

ACCERTATO che i Richiedenti hanno versato:

- in data 29/05/2026 € 154,41 a titolo di canone 2026;
- in data 29/05/2026 € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO:

– sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, ai Sigg. Donnaloia Armando DNNRND73H03L219G e Grande Rosaria GRNRSR77C46I754D, la concessione per occupazione di area demaniale di

- pertinenza del fiume Fosso Prada in comune di Vignola (MO), identificabile catastalmente al foglio 2 mappale 181 con pozzetto per allacciamento alla pubblica fognatura, procedimento **MO24T0013**;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2036**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/07/2026 (PG/2026/123916 del 07/07/2026);
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 154,41 euro per l'utilizzo di area per pozzetto di allaccio a pubblica fognatura;
 5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
 9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini quale Incaricato di funzione del Demanio Idrico di Ferrara;
 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata ai Sigg. Donnalioia Armando DNNRND73H03L219G e Grande Rosaria GRNRSR77C46I754D per l'occupazione di area di pertinenza del Fosso Prada nel comune di Vignola (MO).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fosso Prada, individuata nel Comune di Vignola, identificabile catastalmente al foglio 2 mappale 181 ad uso pozzetto per allaccio alla pubblica fognature dell'immobile di via Cà de Barozzi, 7/2 in comune di Vignola (MO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2036**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi

della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a

terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena e assunto al prot. PG/2025/218715 del 10/12/2025:

al rilascio della concessione per la realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura di tipo misto, collocata parallelamente alla via Cà de Barozzi, tra la sede stradale ed il corso d'acqua denominato fosso Prada, e alla conseguente occupazione delle aree demaniali identificate catastalmente al Foglio 2 fronte "strade pubbliche" adiacente al mappale 182 del Comune di Vignola (MO), in conformità agli elaborati progettuali presentati e descritti in premessa, oltre in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

- il Richiedente dovrà comunicare allo scrivente UT con congruo anticipo la data di inizio lavori (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dei lavori;

- eventuali ispezioni alla pubblica fognatura e/o alla condotta privata a monte dell'allaccio dovranno avvenire nei pozzetti esistenti collocati a monte e a valle dell'intervento, ovvero nel pozzetto che sarà realizzato in proprietà privata prima dell'attraversamento stradale; le eventuali ispezioni nei pressi del pozzetto interrato ad una profondità di 30 cm dal piano stradale dovranno

avere carattere assolutamente emergenziale al fine di non creare danni alla sponda del corso d'acqua;

- a lavori ultimati il Richiedente dovrà aver cura di ripristinare integralmente la sponda del fosso Prada eventualmente interessata dai lavori di sbancamento terra finalizzati alla posa della nuova condotta per l'innesto nella fognatura, anche al fine di evitare futuri fenomeni erosivi;

- il Richiedente è direttamente responsabile delle opere in progetto sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati; eventuali danni a terzi od a cose dovuti a malfunzionamenti/cedimenti delle opere in progetto saranno a carico del Richiedente. La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti, anche in tema di costruzioni, e alla correttezza dei dati utilizzati rimane unicamente in capo ai progettisti che hanno redatto e firmato il progetto.

- qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti dell'alveo del fosso Prada per cause da imputarsi all'intervento e alle eventuali ispezioni di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico delle Richiedenti;

- il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

- l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

- durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare di conseguenza l'area di cantiere anche

in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;

- i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;

- entro 30 gg dal termine dei lavori, il Richiedente dovrà comunicare allo scrivente UT (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it)

l'ultimazione degli stessi, con attestazione dell'esecuzione dei lavori in conformità agli elaborati presentati e alle prescrizioni impartite e/o comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali, con contestuale consegna degli elaborati as-built dell'intervento;

- i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione delle opere realizzate debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente, previo rilascio di specifico nulla osta/autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio;

- gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;

- l'utilizzo di che trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;

- qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

- in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere eseguite nell'ambito della concessione in oggetto.

Si precisa inoltre che rimane di competenza di ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'occupazione delle aree demaniali in prossimità di quelle oggetto del presente procedimento, fra le quali si segnala la presenza dei due pozzetti di allaccio alla pubblica fognatura lungo via Cà de Barozzi nei pressi dell'intervento in esame.

Il presente nulla osta viene inviato al Comune di Vignola territorialmente interessato dall'intervento e per quanto argomentato nel merito della pratica edilizia SCIA n. 119/2024 e al Gestore del SII HERA spa nel merito delle scelte progettuali effettuate circa all'allaccio alla pubblica fognatura.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii..

PLANIMETRIA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.